

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizza l'amministrazione condivisa.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune XXX che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e

condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.

b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.

c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione.

e) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale il Comune XXX e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.

f) Assemblea dei beni comuni: l'assemblea cittadina convocata dal Municipio in cui ricadono i beni comuni oggetto delle proposte di patti di collaborazione complessi. L'Assemblea prevede la presenza degli abitanti, di rappresentanti del Municipio e dell'Ufficio per l'amministrazione condivisa. Essa risponde all'esigenza di far conoscere le proposte avanzate, fare emergere istanze dal territorio e favorire il confronto tra i promotori laddove vi siano diverse proposte riguardanti gli stessi beni. Il verbale dell'assemblea è parte degli atti relativi al patto di collaborazione.

g) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.

h) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.

- i) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
- j) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- k) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.

e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.

f) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.

g) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

i) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

j) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.

k) **Prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.
4. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui l'amministrazione può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune XXX e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del patto è definito negli schemi tipo di patti allegati al presente Regolamento, ma può variare a seconda che si tratti di patti ordinari o patti complessi.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune XXX dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune XXX, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
- j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso l'apposito portale web di cui all'art. 17;

k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;

n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi viene istituito l'Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio). L'Ufficio avrà il compito, fra l'altro, di raccogliere direttamente o attraverso i dipartimenti e i municipi le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, svolgere l'istruttoria e la valutazione della fattibilità, individuare e supportare il Dirigente e gli uffici competenti, coordinare i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte.

3. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, si avvale della collaborazione di un comitato consultivo composto da un referente dei Dipartimenti Patrimonio, Ambiente, Comunicazione e del Segretariato Generale e del Municipio o dei Municipi di volta in volta interessati, in qualità di membri permanenti e di un referente di ciascuno dei dipartimenti a seconda dell'ambito sul quale verte la proposta di collaborazione.

4. L'Ufficio può dotarsi di uno sportello, anche telematico, per semplificare i rapporti con i cittadini.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione riempiendo il modello A di cui al comma 2 ed inviandolo direttamente all'Ufficio, anche per via telematica.

2. Il modello A allegato al presente regolamento contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale di cui all'art. 16.

4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione l'Ufficio lo comunica ai proponenti entro 10 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura o rigenerazione di spazi o beni comuni urbani che comportano attività complesse o innovative

volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo di tali beni per svolgervi attività di interesse generale, presentano la propria proposta di collaborazione all'Ufficio, anche per via telematica.

2. Il Comune XXX può autonomamente individuare e proporre ai cittadini beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. In entrambe le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 l'Ufficio svolge entro 15 giorni l'attività istruttoria, definisce le linee di indirizzo per la cura, la gestione o la rigenerazione in forma condivisa, pubblica sul portale di cui all'art.16 l'avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua l'Ufficio competente e il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Le proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.

4. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.¹

5. Al fine di dare ampia pubblicità alle proposte di cui al c.3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, il Municipio competente per territorio ricorre alle procedure della democrazia partecipativa e convoca entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso l'Assemblea dei beni comuni.
~~5.~~ Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Assemblea può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

6. Se alla scadenza del termine di presentazione delle proposte, per i medesimi spazi o beni comuni, pervengano all'Ufficio più proposte, queste saranno valutate dall'Ufficio stesso in base a principi di cui all'art. 3.²

7. L'Ufficio, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica dei patti di collaborazione complessi presentati ai sensi dei commi 1 e

¹ La data di pubblicazione dell'avviso deve tenere conto dell'eventuale richiesta di informazioni integrative

² L'Ufficio che valuta si dovrebbe comporre delle stesse figure che partecipano all'istruttoria: gruppo permanente più uffici e dirigenti competenti per materia in relazione alle tipologie di proposte pervenute.

2, predisporre, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare in Giunta contenente l'elenco di tali patti.

8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.

5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.

7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente

sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione.

8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.

9. La durata delle attività previste dai patti di collaborazione si può estendere fino a tre anni, rinnovabili una sola volta nel caso dei patti ordinari e due volte nel caso dei patti complessi.

10. Il Comune XXX può favorire forme di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi.

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'amministrazione può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Regolamento C.O.S.A.P. (Deliberazione Ass. Cap. 39/2014), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune XXX per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. (n. 39/2014) e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui

all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
- d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa sul portale del Regolamento di cui all'art. 17;
- e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel portale del Regolamento di cui all'art. 17.

4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

5. Il Comune XX agevola le iniziative di autofinanziamento dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione o rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani a condizione che rientrino nelle fattispecie indicate al comma 3.

6. Il Comune XX, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

7. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

8. Il Comune XXX favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 6.

9. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che l'amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano

adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 11 – Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti di conoscenza del patrimonio immobiliare di cui dispone.

2. L'amministrazione si impegna altresì a favorire l'attività di individuazione, censimento e segnalazione, presso le strutture centrali e decentrate preposte ai patti di collaborazione, di beni che possono essere oggetto di patti di collaborazione. A tal fine sarà messo a disposizione di tutti i soggetti interessati anche il sistema cartografico mpic.

3. I beni comuni a disposizione per i patti di collaborazione comprenderanno prevalentemente beni in parziale o totale disuso, che non rientrino in piani, programmi, progetti, bandi o contratti già predisposti o in via di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti. Nelle more dell'avvio di dette attività pianificate dall'amministrazione, i beni che ne sono interessati possono comunque essere messi a disposizione dei patti di collaborazione, occasionalmente o temporaneamente, qualora non vi sia incompatibilità tra l'avvio di patti di collaborazione e le azioni già pianificate. In attesa della formulazione del giudicato, possono essere temporaneamente impiegati in patti di collaborazione beni oggetto di contenziosi.

4. I beni individuati per i patti di collaborazione confluiscono in una Banca Dati pubblica, consultabile sul Portale dell'amministrazione condivisa e presso la Casa della Città.

Articolo 12 - Forme di sostegno

1. Ferme restando le fattispecie di cui all'art.10, il Comune XXX può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a meno che questi non derivino dall'attuazione di specifici progetti finanziati con fondi non comunali a favore di particolari categorie di cittadini.

L'utilizzo di tali contributi deve essere debitamente rendicontato all'interno del portale web di cui all'art. 17.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che il Comune XXX ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di sostegni a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale in stato di degrado o abbandono affinché siano curati e rigenerati;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 13 – Formazione dei dipendenti comunali e dei cittadini

1. Il Comune XXX promuove percorsi formativi sia per i propri dipendenti, sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione, ispirata ai valori e principi generali di cui all'art. 3.

Articolo 14 – Ruolo delle scuole

1. Il Comune XXX promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

2. Il Comune XXX collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione

1. Il Comune XXX, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta, pubblicata nell'apposito Portale dell'amministrazione condivisa e debitamente valutata dall'Ufficio, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Il Comune XXX si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il Portale dell'amministrazione condivisa di cui al comma 1, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

6. Per facilitare l'individuazione degli spazi e degli immobili oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione sul portale dell'amministrazione condivisa gli strumenti cartografici di cui già dispone, prevedendone anche uno sviluppo per realizzare modalità di interscambio di informazioni.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

4. L'amministrazione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
3. Il Comune XXX resta esclusa da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

2. Ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio redige, anche in collaborazione con i sottoscrittori dei patti, una relazione per verificarne l'attuazione e valutare l'opportunità di adottare interventi correttivi.

ART. 23 - Realizzazione del Portale dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento l'amministrazione si impegna alla realizzazione del Portale dell'amministrazione condivisa. Il portale, oltre a soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione di cui all'art. 17, deve anche facilitare le procedure della partecipazione democratica on line. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici .

2. Nelle more della realizzazione del suddetto Portale, l'Amministrazione, per ottemperare alle finalità di cui al c.1, si avvale degli strumenti di comunicazione già in uso presso gli uffici , con particolare riferimento al portale del Comune XXX www.comune.xxx.it

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere

disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

2. Almeno per il primo anno di sperimentazione, l'Ufficio per l'amministrazione condivisa è inserito nel Dipartimento Comunicazione e correlato alle materie relative alla partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini, qualità dei servizi e coordinamento Urp.